



COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 25.09.2004
Integrato art. 13 con il comma 6, con deliberazione consiliare n. 4 del 26.01.2016
Modificato con deliberazione consiliare n.6 del 23.03.2018

TITOLO I

Norme generali

ART. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni e per gli studenti come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
3. Il servizio deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, ed è organizzato compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità del bilancio comunale.

ART. 2 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il Comune per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.
2. Potrà essere affidato a soggetti esterni il servizio di riscossione della tariffa dovuta dagli utenti, e ogni altro servizio connesso al trasporto scolastico.
3. L'Amministrazione Comunale, all'interno delle politiche in favore del diritto allo studio, compatibilmente con la disponibilità logistica ed economica, individua annualmente i plessi, le scuole o gli ordini di scuole nei quali erogare il servizio di trasporto scolastico, nonché il numero minimo di utenti per tratta necessario all'attivazione del servizio.
4. Al fine di aumentare la capacità ricettiva e di contenere la spesa, il servizio trasporto scolastico si potrà integrare con il servizio trasporto pubblico comunale di linea dalla frazione di Locate in direzione del Capoluogo, istituito ai sensi della L.R. n. 6/2012.

ART. 3 – PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il periodo di funzionamento del servizio coincide con il calendario scolastico adottato dalle competenti autorità.
2. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni. In ogni caso, il servizio non si effettua nei giorni festivi e di interruzione delle attività didattiche.
3. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà

essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. Il competente ufficio comunale darà tempestiva comunicazione agli utenti.

TITOLO II

Utenza e ammissioni

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole statali primaria e secondaria di primo grado del territorio di Ponte San Pietro.
2. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
3. Il servizio è previsto anche per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole di cui al precedente comma 1, residenti e domiciliati nel Comune di Ponte San Pietro, che non necessitino di un particolare accompagnamento.

ART. 5 – SOGGETTI ESTERNI AVENTI DIRITTO

1. Possono usufruire del servizio, dietro corresponsione della tariffa definita dall'Amministrazione Comunale:
 - a) il personale docente delle scuole, i collaboratori scolastici o altro personale in servizio a vario titolo presso le Istituzioni scolastiche, sebbene non impegnati in attività di vigilanza, che per esigenze personali decidano di usufruire del trasporto scolastico;
 - b) i partecipanti a gemellaggi, scambi culturali, visite di delegazioni ecc., provenienti da altri comuni in visita presso una delle Istituzioni scolastiche del territorio comunale;
 - c) per iniziative autonome delle Istituzioni scolastiche che coinvolgano anche persone adulte per le quali si faccia richiesta del servizio di trasporto scolastico (es. docenti, dirigenti scolastici, personale ATA);
 - d) abrogato**
 - e) i partecipanti a corsi sperimentali o a iniziative formative concordate fra ente locale e scuola;
 - f) eventuali casi ulteriori autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale.
2. Il servizio di trasporto scolastico è gratuito:
 - a) per gli accompagnatori, per il personale dell'Amministrazione Comunale incaricato e responsabile dei controlli del servizio, per i componenti della Commissione Trasporto nell'esercizio delle loro funzioni di monitoraggio del servizio;
 - b) per eventuali genitori o docenti, o altri adulti di riferimento, nell'ambito di progetti di monitoraggio del servizio avviati dalla Commissione Trasporto o dal competente dirigente del Comune;
 - c) per particolari iniziative promosse o sostenute dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – CENTRI RICREATIVI ESTIVI

1. Il trasporto scolastico può essere esteso per la durata dei centri estivi comunali destinati ai bambini tra i 3 e i 14 anni. Compatibilmente con la disponibilità economica e logistica, il servizio può essere assicurato anche in occasione di manifestazioni e iniziative organizzate dal Comune a favore degli stessi bambini.

ART. 7 – ISCRIZIONI

1. I genitori richiedenti il servizio devono consegnare il modulo di iscrizione predisposto dal competente ufficio comunale, debitamente compilato, alla segreteria dell'Istituzione scolastica. I termini per la consegna dell'iscrizione sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Il Comune si

riserva di verificare d'ufficio la veridicità dei dati riportati sul modulo di richiesta e di perseguire penalmente coloro che abbiano rilasciato dichiarazioni mendaci.

2. La domanda di iscrizione di cui al precedente comma 1 dovrà essere consegnata alle segreterie delle Istituzioni scolastiche che provvederanno ad inoltrarla tempestivamente al Comune.

3. Le domande presentate oltre il termine potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

4. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il piano annuale di trasporto scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

5. Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'anno scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa in proporzione ai mesi di utilizzo.

6. Nella predisposizione del piano annuale di trasporto scolastico, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:

a) pericolosità delle strade, secondo relazione redatta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale;

b) maggiore distanza tra residenza dell'alunno e sede scolastica. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 m. dalla scuola frequentata;

c) precedenza per le scuole e le classi di grado inferiore.

7. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste sarà predisposta una specifica lista di attesa, che terrà conto delle priorità sopra indicate.

ART. 8 – RINUNCIA AL SERVIZIO, DECADENZA E SOSPENSIONE

1. Le rinunce ad usufruire del servizio devono essere presentate in forma scritta. La rinuncia non comporta l'obbligo di restituzione di tariffe eventualmente già versate dalla famiglia.

2. In caso di rinuncia, acquisirà diritto di accesso al servizio l'eventuale primo utente escluso sulla base della lista di attesa di cui al precedente articolo.

3. In caso di prolungate ed ingiustificate assenze, il Comune potrà valutare la possibilità di cancellare l'utente dal servizio, previa comunicazione scritta, nella quale sarà indicato un termine per presentare eventuali controdeduzioni, assegnando il posto ad eventuale altro richiedente in lista di attesa.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione delle somme già corrisposte dalla famiglia quale compartecipazione agli oneri del servizio.

TITOLO III

Monitoraggio, partecipazione e promozione

ART. 9 – COMMISSIONE TRASPORTO

1. All'inizio di ogni anno scolastico è costituita una Commissione Trasporto, allo scopo di collaborare all'attuazione degli obiettivi e delle scelte del servizio. In particolare, la Commissione si pone i seguenti obiettivi:

a) svolgere un ruolo di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale, facendosi carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall'utenza;

b) esercitare un ruolo di monitoraggio della qualità del servizio, anche attraverso schede di valutazione appositamente predisposte;

c) svolgere un ruolo consultivo per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio.

2. La Commissione è composta dai seguenti membri:

a) l'Assessore delegato all'Istruzione;

- b) il dirigente scolastico;
 - c) un rappresentante dei genitori per ciascuna scuola in cui è attivato il servizio, indicato dal comitato dei genitori dell'Istituzione scolastica ad inizio dell'anno scolastico;
 - d) un rappresentante dei docenti per ciascuna scuola in cui è attivato il servizio, indicato dal Collegio Docenti ad inizio dell'anno scolastico;
 - e) il responsabile del competente servizio del Comune.
3. La Commissione è presieduta dall'Assessore all'Istruzione, che in caso di impedimento delega la presidenza ad altro componente, ed è da questi convocata ogni qual volta lo reputerà opportuno; in alternativa, su richiesta di almeno tre componenti.
4. Possono partecipare alle attività della Commissione su invito del Presidente della stessa:
- a) un responsabile della ditta appaltatrice del servizio;
 - b) un rappresentante degli accompagnatori;
 - c) il Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato.
5. Al fine di esercitare l'azione di monitoraggio del servizio, i rappresentanti della Commissione Trasporto possono salire sullo scuolabus, anche senza preavviso al competente ufficio comunale.
6. Di ciascun sopralluogo effettuato, i membri della Commissione redigono una scheda di valutazione. Ogni osservazione al riguardo del servizio deve essere fatta al Comune.
7. Durante i sopralluoghi, che devono essere articolati in modo da non ostacolare il lavoro degli autisti e degli accompagnatori, non possono essere elevate contestazioni o date indicazioni direttamente al personale o agli utenti.

ART. 10 – COMUNICAZIONI COMUNE-FAMIGLIA

1. Nei rapporti con le famiglie, il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. All'inizio dell'anno scolastico, il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal piano annuale di trasporto scolastico.
3. L'ufficio preposto comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.
4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'ufficio competente, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

TITOLO IV

Organizzazione del servizio – Tariffe

ART. 11 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il competente ufficio comunale predispose ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico.
3. Il piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, della disponibilità dei mezzi, nonché delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi

dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

5. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti o in caso di modifiche significative del bisogno di trasporto, tenendo in ogni caso conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

6. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

7. I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel piano annuale, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.

8. Il piano annuale di trasporto scolastico dovrà essere trasmesso al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

ART. 12 – ACCOMPAGNAMENTO

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto su tutti i tragitti casa-scuola, purché il numero di alunni presenti sul pullman sia almeno di 10, ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.

2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri); inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini.

ART. 13 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

1. Il piano annuale di cui all'articolo 11 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.

2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.

3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

4. I compiti dell'autista si esauriscono normalmente alle mansioni di guida ed a quelle connesse durante il trasporto. Lo stesso ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. È fatto divieto assoluto di distrarre l'autista. Il conducente non riprende la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso.

5. Per gli alunni iscritti alle scuole primarie statali del territorio, i genitori (o coloro che esercitano la potestà genitoriale) non hanno l'obbligo di essere presenti presso le fermate dello scuolabus al ritorno dalle lezioni scolastiche per il ritiro dei propri figli se hanno presentato regolare modulo di liberatoria per l'uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni, protocollato e depositato presso gli uffici comunali competenti in materia.

6. Abrogato

ART. 14 – COMPORTAMENTO A BORDO

1. Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso, in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli accompagnatori, agli altri alunni, a persone e cose. In particolare, è fatto loro divieto di:

a) appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;

- b) gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus;
 - c) stare in piedi durante la marcia e le manovre degli scuolabus;
 - d) abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
 - e) gridare, offendere persone, o usare un linguaggio sconveniente;
 - f) danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, nonché mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori, degli accompagnatori o dell'autista;
 - g) tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori, degli accompagnatori e dell'autista.
2. Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la patria potestà.
3. È fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti degli scuolabus non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

ART. 15 – SANZIONI

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'accompagnatore non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
- b) l'accompagnatore dovrà avvisare il competente ufficio comunale circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - c) l'ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - d) qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni feriali consecutivi;
 - e) qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.
4. L'Amministrazione Comunale, per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, individua gli incaricati del controllo.
5. Gli incaricati di cui al comma precedente devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti attribuiti.
6. Sono soggetti a sanzioni amministrative:
- a) Coloro che ad una verifica risulteranno sprovvisti di tesserino di iscrizione saranno soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
 - recidiva alla dimenticanza dell'abbonamento (almeno 3 volte l'anno): sanzione di € 10,00=;
 - mancata iscrizione al servizio trasporto scolastico: sanzione di € 50,00=.
 - b) Coloro nei confronti dei quali sia riscontrata la violazione degli obblighi previsti all'art. 14, comma 1 del presente regolamento, dopo la segnalazione delle violazioni ad opera del competente ufficio comunale: sanzione di € 10,00=.
7. Le violazioni di cui al comma precedente sono accertate mediante processo verbale che deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'accertamento; le generalità e la qualifica del verbalizzante; le generalità dell'autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza del minore e degli eventuali obbligati in solido; la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con

l'indicazione delle circostanze di luogo e tempo e di eventuali mezzi impiegati; l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati; le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione; l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e, nel caso di minore o nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al processo verbale. In calce al processo verbale sono inoltre indicati l'importo e le modalità del pagamento, e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.

8. Le sanzioni relative alle violazioni del presente regolamento dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla data del verbale di accertamento. Trascorso tale periodo senza che sia intervenuto il pagamento, la sanzione è raddoppiata. Dopo ulteriori 60 giorni di mancato pagamento, si applicheranno gli interessi di mora. All'importo della sanzione saranno aggiunte le spese di procedimento.

ART. 16 – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. La tariffa di contribuzione a carico delle famiglie viene determinata annualmente attraverso apposito atto deliberativo, nell'ambito delle disponibilità generali del bilancio comunale.

2. Di norma, non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale. Il dirigente del settore competente può comunque autorizzare riduzioni di tariffe per utilizzo parziale del servizio in casi eccezionali e documentati.

3. È previsto un periodo di prova, della durata di 30 giorni dalla effettiva utilizzazione del servizio, per consentire all'utenza di valutare se usufruirne in via continuativa, durante il quale non vi sarà applicazione della tariffa, nel caso di interruzione della frequenza. Decorso il termine, senza la comunicazione scritta di disdetta, si procederà alla regolare bollettazione. Non si considera periodo di prova quello successivo alla variazione di una tipologia di frequenza.

4. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio.

5. Il mancato pagamento della tariffa comporta l'esclusione dal servizio.

6. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere mostrato a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus.

7. Gli iscritti al servizio sprovvisti del tesserino di iscrizione saranno una prima volta ammessi sui mezzi ed invitati a presentarsi con il tesserino il giorno successivo; in caso di ulteriore mancanza, l'accompagnatore dovrà dare all'utente, per la consegna a chi esercita la potestà genitoriale, uno stampato appositamente predisposto nel quale si richiama al rispetto delle norme di accesso e si avverte che in mancanza del tesserino di iscrizione non sarà più ammesso al servizio. In quest'ultimo caso l'accompagnatore dovrà avvertire altresì immediatamente il competente ufficio comunale che provvederà a contattare chi esercita la potestà genitoriale.

8. Eventuali esoneri dal pagamento del servizio sono fissati annualmente dall'Amministrazione Comunale attraverso appositi atti deliberativi.

9. Il competente dirigente del Comune può concedere, dietro apposita domanda scritta, la dilazione di pagamento del servizio nei casi che comportano un imprevedibile mutamento della situazione familiare tale da gravare pesantemente sullo stato economico della famiglia.

10. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto.

11. Previa verifica da parte dei Servizi Sociali della situazione socio economica della famiglia, non possono iscriversi al servizio coloro che non sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti, anche per altro servizio erogato dal Comune in ambito scolastico. Rientrano in questa casistica i nuclei familiari che non hanno saldato anche una sola rata di detti servizi da oltre 60 giorni dalla scadenza.

TITOLO V

Altre aree di intervento

ART. 17 – SERVIZI GRATUITI PER USCITE DIDATTICHE E CULTURALI

1. Il servizio di trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, secondo una predisposta programmazione annuale. Detti servizi sono gratuiti per le famiglie degli alunni che vi partecipano.
2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire, almeno 15 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (numero degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione...) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
3. L'ufficio comunale competente provvederà ad esaminare le richieste, e a programmare e coordinare il servizio nei limiti delle risorse disponibili. L'ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.
4. Il servizio di trasporto scolastico prevede altresì i servizi per il raggiungimento delle palestre o centri sportivi, di piscine e dei laboratori didattici, sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine il dirigente scolastico dovrà, entro il 30 giugno di ogni anno, presentare apposita richiesta al Comune che predisporrà apposito piano annuale.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 18 – NORME DI RIFERIMENTO

1. L'iscrizione al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza e l'accettazione integrale del presente regolamento, che verrà fornito alle famiglie che iscriveranno i propri figli al servizio.
2. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge se ed in quanto applicabili.